Nel Nome del Signore amen. L'anno della di Lui natività 1520 Indizione 8.a giorno di giovedì cadente addì cinque del mese di luglio.
Noi Gaspero Polfi di Zurigo, Rodolfo Vegli di Berna, Ioch Amont de Saxa, Henrico Schirer d'Urania, Joch Marti di Svitto, Arnoldo Rinchiered di Undervalden Sottoselva, Tomaso Stocard di Zug, Hans Scudi di Clarona e Dno Bernardo Ger di Clarona, Hansgraf di Basilea, Ulrigo de Cagelipor di friborgo, Baldissar Ofelens di Soleta, Zanferlin di Sciaffusa, tutti oratori della magnifica ed eccellentissima Lega Elvetica dè dodici Cantoni; tutti radunati, e congregati nella Casa della Communità di Locarno per ascoltare le cause appellate e per sbrigar, ed ultimare altri affari. Avendo contemporaneamente sentiti Bernardo Franzoni di Cevio, Zanone del Ponte di Bignasco, Nicoleta di Sornico valli Vizzara, e Gioanni Domenighino di Verzasca operando a nome delle valli Maggia, Lavizzara, e Verzasca, allegando gli stessi d'esser molestati dai ven(eran)di Signor Prete Francesco Zurcone Arciprete della Canonica, e della Chiesa di S. Vittore di Locarno e dal Capitolo ed alli altri Canonici unitamente di detta prelodata Chiesa per causa ed occasione della riparazione da farsi alla mede(sima) Chiesa, e per questo che i suddetti Signori ven(eran)di Arciprete, e Canonici hanno asserito esser obbligate le stesse valli alla suddetta riparazione e manutenzione(?) di detta Chiesa, attesa la longa, ed antica pratica e consuetudine che *ab antiquo* fino all'anno scorso 1509 furono solite l'istesse valli a contribuirre alla riparazione della predetta Chiesa come Matrice e Capo delle altre Chiese. Et avendo udito un riccorso altre volte a noi presentato, fatto per i soprascritti Signori Arciprete e Canonici, e Sig. Bernardo Frizzo di lor Sindico e procuratore. Abbiam ascoltata la risposta, ed allegazione per parte dè detti de suddetti di Valle a noi fatte coll'allegare di non essere tenute di giustizia alla riparazione di detta Chiesa né alla manutenzione, né mai certamente aver contribuito con li stessi Sig. Arciprete, e Signori Canonici a fine sud.to, sebbene sia vero che per un certo tempo l'istesse valli abbino contribuito con la Comunità, e con gli uomini di Locarno per alcune spese, e riparazioni alla sud.a Chiesa e cio per di loro convenienza e grazia e non per che siino le stesse valli obbligate di giustizia, e ciò atteso la sentenza prima arbitramentale altre volte fatta trà l'istessa Comunità di Locarno, ossia dè suoi agenti per una parte e le Valli suddette per l'altra invin dell'anno scorso 1432 e questa rogata per certo Pietro de la Gera e ricavata per Cristoforo di Ronco di Locarno l'anno *1509* il qual istrumento arbitramentale rimase occulto, né fù mai estratto dal suo Originale sino

all'anno scorso 1507 circa, come alla sottoscrizione dell'istesso instromento estratto, e riddotto in pubblica forma per l'istesso Cristoforo figlio f.qm Fedele di Ronco notajo costituito sopra le breviature del sud.o Pietro della Gerra di Gambarogno Notaro, il quale ha rogato il sud.o instromento arbitramentale, per il qual instromento di finale sentenza Quelli delle valli furono sciolti dalle istesse spese di detta Canonica, e come più chiaramente appare in quello. Similmente atteso altra sentenza proferita per il sig.re Antonio Maria Casacca allora Podestà, edelegato delle suddette valli, e la detta Communità di Locarno per cui furono le valli liberate e come più chiaramente appare in detta sentenza la quale passò *in rem judicatam* rogata per il sig. Gioanni Muralti notaio l'anno del Signore *1509*, ossia anno ed indizione giorno, e mese come aquello. Similmente, attestano molti testimoni per parte delle valli cittatti e prodotti, per cui pienamente hanno provato quelli delle valli sudd.e di avere le loro Chiese Parochiali, hanno provato Quelli delle valli come sopra che mettono e colocano i loro Preti a dette loro Chiese, e che li rimovono ad ogni loro arbitrio, volontà, e come meglio appare alle loro allegazioni. Ed avendo veduto, ed esaminato diligentemente le suddette sentenze a noi presentate, come pure i testimoni per parte di quelli di Valle prodotti, per cui provarono quelli delle valli d'aver contribuito a Canepari di detta Comunità per certe spese alla detta Chiesa; avendo udito altresì l'allegazioni, e petizioni per parte de detti sig. Canonici ed Arciprete a noi datte replicatamente. E finalmente perché abbiam veduto, ed udito ogni e singola cosa da vedersi ed udirsi in quest'affare et avendo posta diligente considerazione, maturazione e fatto matturo riflesso tra noi dichiariamo---

Implorato l'ajuto, et il nome di Gesù Cristo e della gloriosa Vergine Maria, e di tutti i Santi; diciamo, pronunciamo sententiamo, e dichiariamo che i suddetti instromenti di sentenze che avvanti noi prodotti furono sieno confermati, e debbano essere confermati e confermiamo e coroboriamo le stesse sentenze conseguentemente dichiariamo che quelli delle Valli Maggia, Lavizzara, e Verzasca non sono tenuti, ne obbligate a portare alcune spese relativamente per detta Canonica. Anzi dal portare dette spese per detta Canonica quelli delle valli suddette, liberiamo, e sciogliamo e così presentemente diciamo, prononciamo, sententiamo, e declariamo eloviamo(?).Comandando a chiunque nostri officiali presenti e futuri affinchè osservino la presente disposizione ed inviolabilmente la faccino osservare. In fede di che, e per prova abbiamo ordinato fossevi porto il

suggello per il nostro Signor Commi.sso di Locarno e sottoscritto per il Sig.Battista Morascino Scriba e interprete nostro a nome di tutti.
Sottoscritto Battista Morascino Scriba ---------

Segno, ossia conferma
Io Bernardo Pubblico Notaro figlio qm. Filippo Bernardo Franzoni di Cevio Valle Maggia, Cancelliere di tutta la Valle Maggia la sud.a sentenza sigillata e signata, come al suo Originale si può vedere autenticato, e signato, ricercato a nome delli Agenti della Comunità della Vizzara, e per comando del Magnifico Signore N. N. di Sciaffusa Podestà e Commis.o delle detti Valli Maggia, e Lavizara estrarre ed estendere fecce per Filippo Notajo legalizzata e fedelmente, e senza frode, ne aggiungendo, ne minuendo, ne aumentando circa la sostanza e ciò che aggiunge, minuisce l'effetto e perciò che concordi col suo Originale mi sottoscrivo col segno del mio solito tabbelionato
Locco Tabellionato

Segnatura.Io Filippo Pubblico Notajo Filio sopradetto Bernardo Notaro parimente, e Cancelliere delle suddettela soprascritta sentenza dal suo Originale autentico, e sigillato,e sottoscritto fedelmente ho estratto e ho copiato con buona fede, e senza frode, giustamente, e regolarmente, nulla aggiungendo, mutando, rediminuendo ciò, che aumenta, diminuisce, circa la sostanza, come si legge ogni cosa, concordare, e per fede mi sottoscrivo, col segno del mio tabbelionato
Loco tabellionato

Segnatura
Io Gioanni Ant.o pubblico Notaro, e figlio del suddetto Bernardo Notaro e Cancelliere, la soprascritta sentenza dal suo originale autentica, sigilato e segnato da Battista Morascino Scriba, ed estratto pel sud.o Filippo Notaro, trascritto, estratto, raccopiata..
In fede
Loco tabellionato
Locco sigilli
Ego Jacobus Ant.us Broggini Prothonotarius Ap.....nec non Prepositus

Lavertetii fideliter anc Copiam a suo originali existente in Archivio Vallis Verzascha extraxi, etprofide me subscripsi

Scrittura con cui sono sciolte le Valli Maggia, Lavizzara e Verzasca dal contribuire alle spese della Collegiata e ciò cda sentenza sindacatoria del 5 Luglio 1520 riferibili a tutti i tempi avvenire, ossia è a perpetuo.

Oss.
Letto da Alfredo Poncini e dettato a Linda Poncini il 21 novembre 2017

RIASSUNTO

Il 5 luglio 1520 il delegati dei Cantoni Zurigo, Berna, Uri, Svitto, Glarona , Basilea, Friborgo, Soletta e Sciaffusa riuniti nella casa della comunità di Locarno per ascoltare i rappresentanti delle valli Maggia,Lavizzara e Verzasca che dichiarano di non voler contribuire alle spese per riparazioni da fare nella chiesa di S.Vittore di Locarno come pretendono l'arciprete e i canonici della stessa. Nel passato le valli avevano contribuito ad alcune spese non per obbligo ma per loro generosità. Come del resto è provato dall'istrumento del notaio Pietro de la Gera (Gambarogno) del 1507,atto tenuto arbitrariamente nascosto dove si dichiarava che le Valli suddette non avevano nessun obbligo di contribuire alle spese della chiesa di Locarno. Questo è stato ribadito nella sentenza rogata dal Podestà A.M.Casacca nel 1509 dove è provato che quelli delle valli devono provvedere alle loro chiese parrocchiali.
Seguono le consuete dichiarazioni dei testimoni

Oss. Il documento originale è in latino e la traduzione in italiano sembra coeva.